



ORDINANZA MUNICIPALE CHE REGOLA L'USO DEI POSTEGGI COMUNALI COPERTI DI ANZONICO, CAVAGNAGO E CARI

Art. 1: Campo di applicazione

In applicazione dell'art. 192 LOC e richiamato il Regolamento comunale e in particolare l'art. 52, lett. i), la presente ordinanza stabilisce le condizioni e il prelievo delle tasse dei posteggi coperti di Anzonico, Cavagnago e Cari (Comune di Faido).

Art. 2: Ubicazione posteggi

- Il posteggio di Anzonico è ubicato al mapp. 555 Sezione Anzonico ed è composto da 15 posteggi coperti e 20 posteggi esterni.
- Il posteggio di Cavagnago è ubicato al mapp. 212 Sezione Cavagnago ed è composto da 16 posteggi coperti.
- Il posteggio di Cari è ubicato al mapp. 146 Sezione Campello ed è composto da 14 posteggi coperti

Art. 3: Tasse

- I posteggi coperti possono venire affittati tramite assegnazione da parte del Municipio tenuto conto dell'ordine di entrata della domanda, con diritto di priorità ai domiciliati del Comune;
- La durata del contratto d'affitto è annua e viene rinnovata tacitamente se non disdetta da parte dell'affittuario con un preavviso di tre mesi.
È data facoltà al Municipio di rescindere il contratto in caso di mancato rispetto delle condizioni d'uso e/o contrattuali, sotto elencate.
- Per il posteggio coperto di Anzonico, il canone d'affitto è stabilito in **fr. 720.--** annui.
- Per il posteggio coperto di Cavagnago, il canone d'affitto è stabilito in **fr. 600.--** annui.
- Per il posteggio coperto di Cari, il canone d'affitto è stabilito in **fr. 1200.--** annui.

Art. 4: Condizioni

L'uso dei parcheggi è consentito unicamente ai veicoli regolarmente immatricolati. È in particolare vietata la sosta di:

- autoveicoli non immatricolati e targati (compresi i veicoli con targhe trasferibili momentaneamente inutilizzati).
- rimorchi di qualsiasi genere targati o meno.
- veicoli industriali di qualsiasi tipo come pure carri e caricatori agricoli.
- macchinari e attrezzature edili in genere, compresi tosaerba, moto-carrette e simili.
- è data facoltà la Municipio, dopo regolare notifica di diffida, di provvedere alla rimozione di veicoli ed altri oggetti non conformi a quanto stabilito, addebitandone le spese agli affittuari.

Art. 5: Responsabilità

L'affittuario è responsabile del mantenimento dell'ordine e della pulizia del proprio posteggio.

È severamente vietato depositare sacchi di rifiuti, materiale ingombrante, materiale infiammabile come pure ogni altro materiale suscettibile di arrecare danno o creare pregiudizi alla struttura.

È inoltre vietato il lavaggio dei veicoli all'interno della struttura e sui piazzali antistanti.

Art. 6: Rimedi di diritto

L'inosservanza dei dispositivi della presente ordinanza è punita a norma di legge.

Art. 7: Disposizioni abrogative/entrata in vigore

L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali nel periodo **dal 5 febbraio al 5 marzo 2020 (compresi)**.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro i termini di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 208 della LOC.

Per il Municipio di Faido

Il Sindaco

Ing. R. David

Il Vice-segretario

M. Domenighini

